AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 14 dicembre 2017 **Deliberazione n. 7/2017**

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DELLA REGOLAZIONE ESTIVA DEI LIVELLI IDROMETRICI DEL LAGO MAGGIORE.
Modifiche all'art. 1, comma 4 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2015 del 12 maggio 2015.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTI

- il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*";
- il R. D. 6 giugno 1940, n. 3344 col quale è stata assentita al Consorzio del Ticino la concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore;
- il Disciplinare n. 3680 del 24 gennaio 1940, contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la suddetta concessione, della quale costituisce allegato;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare l'art. 14 della suddetta legge, relativo a "*Conferenza di servizi*";
- il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 18 marzo 1997, n. 59*";
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s. m. i.;
- in particolare, l'art. 63, comma 8 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*";
- in particolare, l'art. 1 del suddetto Decreto, relativo a "*Autorità di bacino di rilievo nazionale*";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*";

VIST. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO PARMA

- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "*Norme in materia di Autorità di bacino*";
- il DM n. 294 del 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*";
- in particolare, l'art. 12 del suddetto DM, recante "*Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto stesso, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*";

RICHIAMATE

- la Nota del Direttore Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 12097/TRI/DI/IV del 26 aprile 2012, recante "*Consorzio del Ticino – Regolazione del livello del lago Maggiore. Incremento del livello massimo di regolazione estiva per la prevenzione della crisi idrica*";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 12 maggio 2015;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 12 maggio 2015 è stato approvato l'avvio della sperimentazione della regolazione estiva del lago Maggiore, permettendo l'innalzamento (per il periodo 15 marzo 2015 - 15 settembre 2018) del livello di regolazione a +1,25 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende;
- la sperimentazione viene condotta al fine di rendere disponibile nel periodo estivo una maggiore riserva idrica da destinare ad usi ambientali e, nel contempo, valutare gli effetti dell'innalzamento del livello di regolazione in termini sia di possibili variazioni delle condizioni di rischio idraulico sia di eventuali impatti sugli ambienti naturali e sul patrimonio culturale nonché sulle aree demaniali, sulla balneazione e sui lidi;
- la sperimentazione è regolata dal *Protocollo* allegato alla suddetta Deliberazione, che articola in fasi successive il progressivo innalzamento del livello di regolazione previa positiva valutazione degli esiti della sperimentazione da parte del *Tavolo tecnico* istituito ai sensi dell'articolo 2 della Deliberazione per le finalità di coordinamento e verifica delle attività di sperimentazione e di elaborazione dei risultati. Tale Tavolo tecnico è presieduto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po o da un suo delegato ed è costituito dai rappresentati degli Enti ed Amministrazioni indicati nel citato articolo 2;
- in particolare, il suddetto *Protocollo* ha previsto che, già al termine del primo triennio 2014-2017, il Tavolo Tecnico "valuti la possibilità di un primo sovralzo della quota di regolazione da +1,25 m a +1,30 m";
- in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione n. 1/2015, con la Relazione 2017 il Tavolo Tecnico ha quindi redatto le proprie valutazioni in ordine alle attività condotte nel primo triennio di sperimentazione (2014 – 2017) della regolazione estiva del Lago Maggiore;
- nella Relazione 2017 le attività condotte sono descritte in modo analitico: detta Relazione riporta anche in modo completo la bibliografia delle relazioni tematiche

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

prodotte, i verbali degli incontri ed alcuni documenti di analisi e valutazione della Segreteria Tecnica per cui, qui di seguito, si espongono solo le questioni di maggior interesse e rilevanza in relazione alla valutazione se sia possibile proporre, già a partire dalla prossima stagione estiva, un incremento di 5 cm (a cui corrispondono circa 10,5 milioni di metri cubi di acqua invasata) sul livello estivo attualmente in vigore e pari a +1,25 m;

RAVVISATO CHE

- il Tavolo Tecnico ha valutato il lavoro sin qui svolto, complessivamente corrispondente a quanto programmato all'avvio della sperimentazione, e non ha rilevano particolari criticità o carenze. Ha tuttavia segnalato che sussistano ancora elementi di incompletezza ed incertezza che richiedono un approccio di tipo precauzionale;
- in particolare, in ordine alla questione dell'incremento del livello lacuale, sono emersi all'interno del Tavolo Tecnico due diversi orientamenti:

  1. alcuni membri del Tavolo Tecnico ritengono si possa procedere all'innalzamento del livello di regolazione sulla base delle migliorate e riconosciute prestazioni del modello di previsione, tenuto conto delle attività in corso per il suo progressivo e continuo miglioramento. Viene inoltre manifestata l'esigenza che la gestione debba essere portata a un livello tecnico via via più efficace al fine di coniugare una migliore prevenzione degli effetti degli eventi estremi sulle sponde lacuali con una maggior capacità di conservazione della risorsa idrica disponibile negli anni siccitosi;

  2. altri membri del Tavolo Tecnico non ritengono possibile innalzare l'attuale livello di regolazione in considerazione del fatto che non sono ancora state completate le analisi modellistiche degli eventi storici rilevanti necessaria a migliorare le conoscenze necessarie per la gestione degli eventi di pena. Per quanto attiene poi agli aspetti ambientali ritengono non sia opportuno modificare il livello di riferimento assunto per i monitoraggi in corso dopo solo due anni di attività. Un nuovo innalzamento inficerebbe il notevole lavoro effettuato fino ad ora e la possibilità di confrontare tra loro i dati raccolti in regimi di gestione diversi. Viene anche posta in evidenza la constatazione che i tre anni di regolazione hanno coinciso con un ciclo di scarsità idrica molto severo che non può quindi essere considerato significativo e manifestano il dubbio che, anche il completamento del periodo di sperimentazione a +1,25 m, non necessariamente consentirà conclusioni inequivocabili in termini di impatto o assenza di impatto della sperimentazione;

CONSIDERATO CHE

- le attività fin qui svolte evidenziano la necessità di valutare la possibilità di ottimizzare la conservazione e la gestione della risorsa ai fini ambientali come stabilito dalla Deliberazione di C. I. n. 1/2015 nel quadro più ampio e di area vasta rappresentato dal Ticino sublacuale e dall'asta del Po al verificarsi di crisi idriche analoghe a quelle registrate nel triennio di sperimentazione;
- a tal fine occorre rilevare che, mentre non sussistono motivi ostativi alla prosecuzione della sperimentazione al livello +1,25 m sullo zero idrometrico di Sesto

Calende (come risulta da verbale della seduta del Tavolo Tecnico del 12 dicembre 2017), non è stato tuttavia raggiunto un adeguato livello di condivisione e convergenza rispetto all'ipotesi di sovralzo a +1,30 m;

- sussiste pertanto, in sede di perseguimento dell'obiettivo di ottimizzare la conservazione e la gestione della risorsa ai fini ambientali (come stabilito dalla Deliberazione di C. I. n. 1/2015), la necessità di tenere conto delle esigenze e delle criticità che potrebbero manifestarsi al verificarsi di severe crisi idriche analoghe a quelle registrate nel triennio di sperimentazione, nel contesto di area vasta, rappresentato dal Ticino sub lacuale e dall'asta del Po;
- in relazione alla necessità di soddisfare l'esigenza indicata al punto precedente, si deve rileva che non sussistono motivi ostativi al rialzo del livello di regolazione in presenza di situazioni di crisi idrica caratterizzate da particolare severità, pur non rientrando tale tema nel campo della sperimentazione in corso;

RITENUTO, PERTANTO

- che sia necessario adottare misure in grado di fronteggiare situazioni di severità idrica come manifestatasi negli ultimi anni, modificando all'uopo le disposizioni della Deliberazione di C. I. n. 1/2015 in modo da renderle coerenti con questa finalità;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il comma 4 dell'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha previsto la soppressione di tutte le Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale istituite ai sensi della legge n. 183/1989 a far data dall'adozione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previsto dall'art. 63, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006 (come sostituito dal comma 2 dello stesso art. 51 della legge n. 221/2015);
- in conformità alle disposizioni legislative menzionate al punto precedente, è stato emanato il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), il quale ha disposto (art. 12, comma 1) la soppressione di tutte le preesistenti Autorità di bacino, nelle more della definitiva operatività delle Autorità di bacino distrettuali di cui al citato art. 63 del D. lgs. n. 152/2006;
- il comma 11 del più volte menzionato art. 63 del D. lgs. n. 152/2006, nella sua attuale versione, attribuisce all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po la competenza al coordinamento ed alla sovrintendenza delle attività e delle funzioni del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione;
- in virtù della disposizione di cui alla norma citata al punto precedente, sussiste, quindi, la piena competenza di questa Autorità all'adozione della presente Deliberazione;

P. Q. S.

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Il comma 4, dell'articolo 1 della Deliberazione di C. I. n. 1/2015 è sostituito dai seguenti quattro commi:

«*4* *Il livello di massima regolazione estiva (15 marzo – 15 settembre) è fissato in + 194,26 m s.l.m. (+ 1,25 m rispetto alla zero idrometrico di Sesto Calende). Negli altri periodi dell'anno si seguirà la "regola gestionale" vigente.*

4 bis *In relazione alla necessità di ottimizzare la conservazione e la gestione della risorsa e al fine di incrementare il volume idrico immagazzinato nel lago per disporre di una scorta idrica da utilizzare per fronteggiare eventuali carenze idriche estive e, più in generale, per sostenere le portate ecologiche nel Ticino sublacuale e nel Po, potrà essere autorizzato, nel periodo estivo, un rialzo fino a + 1,35 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende nel caso di crisi idrica severa e prolungata con interessamento dell'area vasta costituita dall'asta del Ticino e del Po.*

4 ter *Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è delegato ad autorizzare, con apposito decreto, il sovralzo estivo di cui al punto 4 bis, su proposta dell'Osservatorio sugli utilizzi idrici di cui al Protocollo d'Intesa del 16 luglio 2016 e sentito il Tavolo Tecnico di cui all'art. 2 della presente Deliberazione.*

4 quater *Al completamento delle integrazioni in corso al modello previsionale dei livelli del Lago Maggiore, si demanda alla Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, di concerto con l'Autorità di bacino e con le Regioni coinvolte, l'avvio e la cura dell'istruttoria tecnica presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la definizione stabile della nuova regola di gestione dei livelli lacustri».*

Il Segretario Generale
(Dott. Meuccio Berselli)

Il Presidente
(Dott. Gian Luca Galletti)

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO * PARMA *